

STATUTO
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita la Società per azioni denominata Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. in sigla BPA S.p.A. con o senza interpunzione.

La denominazione Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. ed i segni distintivi riportanti la parola SELLA (o abbreviazioni della stessa), tanto dalla società quanto dall'azienda sociale, cessano immediatamente di poter essere utilizzati al momento in cui, per qualsiasi causa e sotto qualsiasi forma, nessuno dei discendenti di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) portanti il cognome Sella faccia più parte della compagine dei possessori delle azioni in via diretta o indiretta della società oppure nel caso in cui, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, dovesse verificarsi espropriazione dell'impresa e/o dell'azienda sociale e/o dei suoi segni distintivi.

La Società fa parte del gruppo bancario denominato "Gruppo Banca Sella". In tale qualità essa è tenuta a osservare ed a fare osservare alle società controllate le disposizioni che la Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento emana sia per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo sia per l'attuazione del disegno imprenditoriale unitario finalizzato ad assicurare la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si attengono alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo.

Articolo 2

La Società ha sede in Torino, ove è stabilita anche la Direzione Generale.

L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ove occorrono, la Società può compiere ogni altra attività finanziaria nonché ogni altra attività connessa o strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, con la tradizionale esclusione tuttavia di ogni operazione meramente aleatoria.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 30.415.006 (trentamilioniquattrocentoquindicimilasei) diviso in:

- n. 28.000.000 (ventottomilioni) di azioni ordinarie; e
- n. 2.415.006 (duemilioniquattrocentoquindicimilasei) azioni di categoria A aventi i diritti e le caratteristiche di cui al successivo paragrafo, tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni di categoria A hanno i diritti e le caratteristiche riconosciuti alle azioni ordinarie ai sensi del Codice Civile e del presente Statuto fatta eccezione per il diverso regime di trasferibilità di cui all'articolo 8 del presente Statuto. Le azioni di categoria A si convertiranno automaticamente e irrevocabilmente in un corrispondente numero di azioni ordinarie (rapporto 1:1) il 31 dicembre 2018.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea:

- anche mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi;
- anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari possono essere esercitati solo da uno dei comproprietari che rappresenta gli altri.

Le comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla Società al rappresentante comune, se nominato, o, in difetto di nomina, ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 7

La qualifica di Socio risulta dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

La titolarità dell'azione costituisce per sé sola adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista ed importa inoltre elezione di domicilio come risulta dal Libro dei Soci, per tutti i rapporti giudiziali ed extragiudiziali che possono correre tra la Società e il Socio.

E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

Per tutti gli effetti di legge, gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Torino per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e Società.

Articolo 8

Gli Azionisti hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento di azioni. Con il termine "trasferimento" di cui sopra si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione delle società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni.

Il Socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rivolgersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicandogli oggetto, quantità, prezzo e condizioni dell'operazione, nonché l'identità del soggetto al quale intende effettuare il trasferimento.

Il Presidente, entro quindici giorni, comunica, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tali elementi agli altri Azionisti, così come risultanti dal Libro Soci.

Il diritto di prelazione va esercitato per la totalità delle azioni entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; con la medesima comunicazione deve essere espresso l'eventuale dissenso sul prezzo richiesto.

Trascorso il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione senza che nessuno l'abbia esercitato, il Socio può procedere al trasferimento alle condizioni già comunicate, entro i successivi novanta giorni, trascorsi i quali, senza che sia avvenuto il trasferimento, la procedura di cui al presente articolo deve essere ripetuta e ne devono essere nuovamente rispettati tutti i termini.

Qualora non vi sia dissenso sul prezzo richiesto dal cedente, il trasferimento è perfezionato senza ritardo.

Qualora invece vi sia dissenso sul prezzo richiesto dal cedente, il prezzo sarà determinato, per ognuna di tali cessioni, da un Arbitratore, che procederà senza indugio e con equo apprezzamento, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di nomina dello stesso; il suddetto termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà sospeso a decorrere dalla comunicazione di dissenso da parte del singolo acquirente fino alla data di determinazione del prezzo da parte dell'Arbitratore.

L'Arbitratore sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le deliberazioni dell'Arbitratore saranno per le parti definitive e vincolanti come manifestazioni della loro stessa volontà, esclusa ovviamente qualunque formalità di deposito.

Se gli Azionisti interessati all'acquisto sono più di uno, si farà luogo, ove del caso, al riparto fra essi in proporzione della loro partecipazione azionaria.

L'Arbitratore dovrà inoltre deliberare in merito all'onere delle spese relative all'arbitraggio.

In deroga al principio generale sul diritto di prelazione, resta invece inteso che:

- le azioni sono liberamente trasferibili nei confronti di ascendenti o discendenti in linea retta dell'Azionista cedente;
- le stesse sono liberamente trasferibili nei confronti di altri Azionisti qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'operazione, singolarmente considerata, non ecceda lo 0,1% del capitale sociale;
- b) un medesimo soggetto non acquisisca, nell'arco di dodici mesi, un quantitativo di azioni superiore allo 0,1% del capitale sociale.

Qualora, per effetto di acquisti nei dodici mesi precedenti da venditori diversi, il limite di cui al precedente punto b) venisse superato, l'Azionista acquirente dovrà offrire in opzione agli altri Azionisti le azioni in eccesso, al netto di quelle che gli spettano proporzionalmente.

A tale scopo, l'Azionista acquirente invierà al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli estremi dell'offerta (numero di azioni e prezzo), a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro dieci giorni dal superamento del predetto limite.

Il Presidente, entro quindici giorni, comunicherà tali elementi agli altri Azionisti, così come risultanti dal Libro Soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli Azionisti interessati potranno esercitare la suddetta opzione nei medesimi termini, modalità e condizioni previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

La procedura si concluderà con l'acquisto da parte degli Azionisti interessati dell'intero quantitativo di azioni offerte in opzione, oppure trascorso il termine di sessanta giorni senza che nessuno abbia esercitato il diritto di opzione.

Fino a quel momento non si potrà dare luogo all'iscrizione a Libro Soci dell'operazione di trasferimento che ha determinato il superamento del limite di cui al superiore punto b). Nelle more dell'esercizio dell'opzione, pertanto, detto intero quantitativo di azioni sarà computato ai fini della costituzione dell'Assemblea degli Azionisti e non sarà computato ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

I Soci potranno inoltre liberamente trasferire le azioni, senza che operino le norme riferite alla prelazione, a proprie società controllate o a società o persone fisiche proprie controllanti direttamente o indirettamente o a società controllate direttamente o indirettamente da queste ultime. Per controllate si intendono solamente quelle società che risultino tali ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del Codice Civile.

Le azioni sono inoltre liberamente trasferibili tra tutte le società appartenenti al Gruppo Banca Sella.

Nel caso in cui cambi il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile di un azionista e il nuovo controllante, in via diretta o indiretta, non sia un soggetto nei confronti del quale le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi del presente articolo, le azioni dell'azionista di cui sia cambiato il controllante dovranno essere offerte in opzione agli altri azionisti, nei modi e con gli effetti di cui sopra.

Resta fermo che, qualora la valutazione sia effettuata dall'Arbitratore, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato dallo stesso o, se superiore, a quello previsto per il recesso.

Tali trasferimenti dovranno avvenire per iscritto e sotto la condizione risolutiva consistente nel venir meno, rispettivamente, del rapporto di controllo e/o di appartenenza al Gruppo Banca Sella.

L'avente causa, per ottenere l'iscrizione a Libro Soci, dovrà depositare presso la sede sociale copia autenticata dell'atto con il quale gli era stato effettuato il trasferimento contenente la predetta clausola risolutiva.

Le suddette disposizioni valgono anche per la costituzione dell'usufrutto e per gli usufruttuari.

Le azioni pervenute per successione legittima o testamentaria, a titolo universale o a titolo particolare, dovranno essere offerte in opzione agli altri Azionisti nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.

Non dovranno essere offerte in opzione, tuttavia, le azioni pervenute per successione legittima o testamentaria, a titolo universale o a titolo particolare, ad ascendenti o discendenti in linea retta dell'Azionista defunto o, ancora, ad altri Azionisti che non siano anche ascendenti o discendenti in linea retta dell'Azionista defunto, a condizione, in tale ultimo caso, che un medesimo soggetto non incrementi in tal modo la propria partecipazione di un quantitativo di azioni superiore allo 0,1% del capitale sociale.

Qualora tale limite quantitativo venisse superato, l'Azionista al quale le azioni sono pervenute, dovrà offrire in opzione agli altri Azionisti, nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi, le azioni in eccesso al netto di quelle che gli spettano proporzionalmente.

La procedura si concluderà con l'acquisto da parte degli Azionisti interessati dell'intero quantitativo di azioni offerte in opzione, oppure trascorso il termine di sessanta giorni senza che nessuno abbia esercitato il diritto di opzione.

Fino a quel momento non si potrà dare luogo all'iscrizione a Libro Soci dell'operazione che, con il pervenimento delle azioni per successione legittima o testamentaria, ha determinato il superamento del limite sopra indicato. Nelle more dell'esercizio dell'opzione, pertanto, detto intero quantitativo di azioni sarà computato ai fini della costituzione dell'Assemblea degli Azionisti e non sarà computato ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le azioni non possono essere costituite in pegno.

Tutte le norme previste nel presente articolo con riferimento alle azioni si estendono ai buoni frazionari, alle obbligazioni convertibili, ai warrant, ai diritti di opzione e ai buoni di assegnazione, in misura proporzionale al corrispondente numero di azioni al quale tali strumenti si riferiscono e si applicano, comunque, tutte le volte che si tenda con qualsiasi atto a eludere le disposizioni del presente articolo, anche solo limitandone la portata.

In ogni caso i trasferimenti effettuati in violazione anche di una sola delle disposizioni del presente articolo non hanno effetto, per cui l'operazione non è iscritta nel Libro Soci e il soggetto che ha acquisito le azioni o al quale queste sono pervenute non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dal socio originario regolarmente intestatario o dagli ascendenti o discendenti in linea retta dello stesso oppure, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo, dagli altri soci.

In deroga ai diritti di prelazione di cui al presente articolo 8, le azioni di categoria A sono liberamente trasferibili solo a favore (a) dell'Azionista che al momento del trasferimento detiene il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del Codice Civile, o (b) della Società.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima agli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci al domicilio, ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica; analogo avviso scritto dovrà essere trasmesso anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nell'avviso di convocazione possono essere fissati il giorno, l'ora e il luogo per la seconda e per la terza convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla legge.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

L'intervento all'Assemblea compete a coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le azioni depositate ai fini assembleari non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 13

Colui che ha diritto di intervenire e di votare all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un Azionista, secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente presente unico o più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato se nominato, ed in sua assenza o impedimento dalla persona, anche non azionista, designata dalla maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 15

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea, sentiti i Sindaci presenti, la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari, ivi compresa la determinazione del sistema di votazione, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge e, ove esistente, dal Regolamento Assembleare.

Articolo 16

L'Assemblea è validamente costituita con le presenze stabilite dalla legge.

Avvenuta la legale costituzione dell'Assemblea, né tale costituzione, né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi ragione, si verifichino nel corso della riunione.

Articolo 17

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Le nomine di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. Resta fermo l'obbligo di identificare nel verbale chi abbia espresso voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Assemblea di dare, appena possibile, comunicazione scritta agli eletti non presenti.

Lo svolgimento delle Assemblee e le deliberazioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

Articolo 18

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci, eleggendo anche il Presidente del Collegio Sindacale, e provvede alla loro eventuale revoca;
- su proposte motivate del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico, al revisore legale o alla Società di revisione legale cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, degli Amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione e fissa l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria può fissare il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante in misura superiore al 100%, tuttavia detto rapporto non eccede, in nessun caso, il 200%.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, può determinare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla remunerazione fissa dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

Le suddette delibere sono assunte su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono approvate quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, alla nomina, alla revoca, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori e ad ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate interamente possedute mediante l'emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") composto di non meno di cinque e non più di tredici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Non possono, altresì, essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

L'Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

Gli Amministratori informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina e alla data del 31 dicembre di ogni anno entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato.

L'Amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana Spa.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'Assemblea che essi devono convocare d'urgenza perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 20

Il Consiglio, dopo ogni rielezione, entro dieci giorni dall'Assemblea Ordinaria, elegge, per tre esercizi, tra i

suoi componenti, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 19, ultimi due commi, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea Ordinaria, ed uno o più Vice Presidenti, previa fissazione del loro numero.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il Presidente e/o uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede, senza indugio, alla loro sostituzione.

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni. L'Amministratore Delegato è nominato per un esercizio, può essere rinominato di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio avvalendosi della Direzione Generale.

Il Consiglio nomina pure un Segretario che, per determinati oggetti, di volta in volta, potrà essere un Notaio.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo, fintantoché permane l'assenza o l'impedimento.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, di norma una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o l'Amministratore Delegato o tre Amministratori o due Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla Legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente, e, se nominati più Vice Presidenti, da quello presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, la riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato, e in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, le funzioni relative sono svolte da un Amministratore o da un dipendente con qualifica superiore a quadro direttivo di secondo livello di una società del Gruppo Banca Sella nominato dal Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione assistono anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare i dirigenti, o alcuni di essi, a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.

Articolo 22

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, da chi è in diritto di richiederne la riunione, con preavviso scritto, almeno quattro giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Della convocazione è data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, ed a voto palese, salvo che i Sindaci presenti od un terzo dei votanti richiedano votazione per schede segrete. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede, quando palese, determina maggioranza. Le votazioni relative alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

In tutti i casi di votazione per schede segrete previsti dal presente articolo, resta fermo il diritto dell'Amministratore astenuto o contrario di far verbalizzare la propria espressione di voto.

Nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società oggetto di deliberazione si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione (art. 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto e delle indicazioni della Capogruppo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- 3) l'adozione e la modifica dei budget della Società;
- 4) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 5) l'approvazione e la modifica:
 - del proprio Regolamento;
 - dei principali regolamenti interni della Società;
 - la proposta di Regolamento Assembleare;
- 6) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;
- 7) la nomina e la revoca nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 8) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 9) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 10) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 11) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 12) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- 13) l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti investimenti o disinvestimenti, che soddisfino almeno una delle seguenti tre condizioni:
 - abbiano valore superiore a Euro 250.000,00;
 - rappresentino una percentuale superiore all'1% del capitale dell'azienda partecipata;
 - l'azienda partecipata abbia stretti legami con il territorio ove opera il Gruppo ovvero abbia stretti legami commerciali con il Gruppo Banca Sella;e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario in modo significativo e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- 14) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a Euro 1.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, propri poteri ed attribuzioni ad un Amministratore Delegato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2381, comma quarto, del Codice Civile e dal terzo comma del presente articolo.

L'organo delegato, al quale compete che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Almeno annualmente, il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ogni sua rielezione, entro 10 giorni dall'Assemblea Ordinaria, nomina il Comitato Investimenti, che rimane in carica fino a diversa deliberazione del Consiglio stesso, all'interno del triennio. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28, ultimo comma, il Comitato Investimenti è composto da Amministratori e da dirigenti e/o quadri direttivi della Società; il loro numero è determinato al momento della nomina dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la maggioranza dei componenti deve essere costituita da dirigenti e/o quadri direttivi della Società.

In materia di scelte di investimento, e con i limiti stabiliti, poteri decisionali devono essere conferiti al Comitato Investimenti.

In materia di erogazione del credito, e con i limiti stabiliti, poteri decisionali devono essere conferiti all'Amministratore Delegato e possono essere conferiti ai dirigenti, ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali della Società o della Capogruppo, nonchè ad altri organi collegiali i cui componenti appartengano alle categorie dianzi citate.

In materia di scelte di investimento e di erogazione del credito, le modalità e i termini dell'esercizio dei poteri sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte in materia di scelte di investimento e di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati - compresi il Comitato Investimenti e l'Amministratore Delegato, che riportano al Consiglio di Amministrazione - devono essere portate tutte a conoscenza in dettaglio del superiore diretto, sia esso persona fisica od organo, nonchè, anche riassuntivamente, del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare e revocare, alternativamente, un Condirettore Generale o un Vice Direttore Generale, determinandone le attribuzioni.

Il Direttore Generale e, laddove nominati, il Condirettore Generale o il Vice Direttore Generale sono nominati per un esercizio, possono essere rinominati di esercizio in esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma terzo, il Direttore Generale, può essere eletto Amministratore della Società così come un Amministratore della Società può essere nominato Direttore Generale; in tali casi il Direttore Generale deve altresì essere nominato Amministratore Delegato.

Quando non sia anche Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, promuove, revoca, - potendone disporre altresì il comando presso altre società del Gruppo Banca Sella, - anche tutti gli altri dirigenti e quadri direttivi, superiori al secondo livello, della Società, e stabilisce, osservati i limiti dell'articolo 32, i loro poteri di rappresentanza di fronte ai terzi, mentre le loro attribuzioni agli effetti interni nell'ambito dell'ordinaria gestione della sede e delle succursali della Società, nonché i loro obblighi e le loro condizioni, qualora non fissati dal Consiglio, sono stabiliti dall'Amministratore Delegato o, se non nominato, dal Direttore Generale.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione fissa o una remunerazione in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili netti effettivamente ottenuti e una remunerazione fissa a favore degli Amministratori che siano assegnati a Comitati ai sensi dell'art. 24, comma terzo, n. 8).

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nonché sulla conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

Articolo 27

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio, da trascriversi sul prescritto libro bollato, è redatto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato, ove non lo sia al termine stesso della riunione, all'inizio di quella successiva. Qualora sia richiesta dall'unanimità dei Consiglieri presenti, la lettura può essere omessa o rinviata alla seduta immediatamente successiva; a tal fine i verbali delle sedute precedenti restano a disposizione dei Consiglieri presso la sede sociale.

I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto le sedute alle quali i verbali si riferiscono e dal Segretario; in caso di assenza od impedimento, se ne dà atto e i verbali sono sottoscritti da chi presiede e da chi funge da segretario nella seduta in cui vengono approvati. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione allo stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto, ai sensi del precedente articolo 21, di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi, fatta salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto. In tal caso, le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato componente del Comitato Investimenti.

TITOLO VII DIREZIONE GENERALE

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per un esercizio una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e dai dirigenti alla stessa destinati nel numero ritenuto opportuno. La Direzione Generale può essere rinominata di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

La Direzione Generale assicura secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione la gestione operativa della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le attribuzioni dei componenti la Direzione Generale e del Personale Direttivo della stessa.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

Nell'ambito delle società del Gruppo a cui fa capo la società i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da Sindaci della Società.

Non possono, altresì, essere nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

Il componente effettivo del Collegio Sindacale può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a otto punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e succ. modif..

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e succ. modif.;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e succ. modif.;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e succ. modif..

I componenti effettivi del Collegio Sindacale informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina ed alla data del 31 dicembre di ogni anno entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato.

Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza comunica alla Società le cause del superamento, e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera

dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate, con riferimento agli Amministratori, come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana Spa.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e debbono riunirsi, ordinariamente, almeno ogni quarantacinque giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al 1° comma dell'art. 2403 del Codice Civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del Codice Civile, compete la responsabilità di vigilare su:

- 1) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- 2) l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- 3) l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- 4) il processo di informativa finanziaria;
- 5) la revisione legale dei conti annuali;
- 6) l'indipendenza del Revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione;

operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Capogruppo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

La stessa informazione deve essere tempestivamente data dal Collegio Sindacale al Presidente del Collegio Sindacale della Società Capogruppo.

Articolo 31

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge .

L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 32

Il Presidente ha individualmente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, senza che occorra speciale autorizzazione, la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la rappresentanza del Consiglio stesso nei confronti tanto dei terzi che degli Azionisti e degli Organi sociali.

Il Presidente e, se nominato, l'Amministratore Delegato e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporanei, i Vicepresidenti, in ordine di anzianità, hanno individualmente e con potere deliberante la rappresentanza della Società davanti agli organi giurisdizionali ordinari e speciali compresa la Corte Costituzionale, così dello Stato come dell'Unione Europea, nonché stranieri od internazionali, in ogni grado o sede, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori ed eleggere domicilia, nonché la rappresentanza della Società avanti la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli Uffici del Debito Pubblico, dei pubblici registri immobiliari o non, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Poste Italiane S.p.A. e di ogni altro ufficio pubblico, anche straniero od internazionale, con facoltà di rilasciare anche quietanze.

Il Consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad Amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Società o di altre società del Gruppo Banca Sella. Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società o al Gruppo Banca Sella.

TITOLO X BILANCIO ED UTILI

Articolo 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, seguendo le norme di legge e di consuetudine e con quei criteri di prudenza che esso ritiene opportuni.

L'utile d'esercizio, quale risulta dal bilancio approvato, al netto della quota destinata a riserva legale nonché della riserva straordinaria e degli accantonamenti volontari e di legge, sarà ripartito fra gli azionisti sotto forma di dividendo salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Alla riserva legale verrà destinato non meno del 5% dell'utile di bilancio, mentre alla riserva straordinaria sarà assegnato almeno il 5% dell'utile stesso.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 35

La Società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, spetta all'Assemblea nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 36

La banca può stabilire che, qualora sussista il carattere di urgenza, le operazioni con soggetti collegati possano essere deliberate direttamente dall'organo titolare dei relativi poteri, anche in assenza dei pareri preventivi degli amministratori indipendenti e della procedura istruttoria e deliberativa disciplinati dalle procedure e disposizioni interne in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il carattere di urgenza sussiste qualora occorra procedere con assoluta tempestività all'esecuzione dell'operazione in quanto un eventuale ritardo appaia potenzialmente produttivo, per la società, di perdite, mancati ricavi o maggiori rischi.

La sussistenza del carattere d'urgenza dovrà essere comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

L'organo deliberante deve informare preventivamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle operazioni con soggetti collegati che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo 37

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Società è regolata dalle disposizioni di legge.

* * * * *

Il sottoscritto

dott. Federico SELLA

nella sua qualità di amministratore delegato della

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

dichiara

che quanto precede corrisponde allo statuto sociale della predetta società aggiornato agli articoli 5 e 8 a seguito dell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea tenutasi in data 31 gennaio 2018 avvenuta con effetto in data odierna.

Torino, il 5 febbraio 2018

(Federico SELLA)